

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati
e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del
contenzioso civile pendente

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge:		
CAPO I: Dei giudici onorari aggregati	»	8
CAPO II: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente. Istituzione delle sezioni stralcio nelle preture e nei tribunali ordinari	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - La riforma «urgente» del processo civile, realizzata con la legge 26 novembre 1990, n. 353, in parte modificata ed integrata dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, e dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, concernendo essenzialmente il rito, ha lasciato in secondo piano gli interventi sulle strutture giudiziarie e sull'organizzazione degli uffici. Il legislatore del 1990 era certamente consapevole del consistente arretrato «stabilizzato», soprattutto negli uffici di pretura e di tribunale; ma aveva creduto di poter risolvere il problema puntando sull'intrinseco effetto acceleratore del nuovo rito (che si voleva di applicazione immediata anche nei giudizi pendenti) e sull'effetto deflattivo dell'istanza di prosecuzione.

Le decretazioni d'urgenza successive alla legge n. 353 del 1990, abolendo l'istanza di prosecuzione e lasciando i giudizi pendenti soggetti al vecchio rito, hanno cercato di risolvere il problema dello smaltimento dell'arretrato civile con l'utilizzazione dei vice-pretori onorari nei collegi di tribunale e l'aumento del numero dei vice-pretori anche in deroga alle vigenti disposizioni di ordinamento giudiziario; ma tali misure, tra l'altro recisamente avversate dall'Avvocatura, non si sono mostrate idonee a risolvere il problema, rendendo così improcrastinabile un più drastico intervento normativo.

Nella XII legislatura, sono state presentate due disegni di legge di iniziativa parlamentare, contenenti entrambi utili indicazioni per una ragionevole soluzione del problema.

La «proposta Scermino» (atto Camera n. 2157) prevedeva la possibilità di nomina di nuovi magistrati onorari, denominati «vice pretori aggregati» e scelti tra gli avvocati

e procuratori legali del distretto, che dalla pretura circondariale sarebbero stati assegnati alle sezioni stralcio istituite presso il tribunale e presso la Corte d'appello.

Diversamente, la «proposta Casadei Monti» (atto Senato n. 1044) tendeva ad «isolare» un determinato settore di contenzioso - qualificato appunto come «arretrato civile» - individuando per esso, e solo per esso, la competenza delle sezioni stralcio, così sottraendo al giudice ordinario una vera e propria fetta di contenzioso.

A queste proposte parlamentari si sono aggiunte quelle degli organismi forensi, che peraltro non sempre hanno incontrato i favori della Magistratura, allarmata dalla possibilità di forme indirette di reclutamento dei magistrati, con violazione del dettato costituzionale sul fondamentale principio del pubblico concorso.

Nell'affrontare il problema, non può evidentemente prescindersi dai profili di congruità costituzionale. Il riferimento è anzitutto all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede la possibilità di nomina di magistrati onorari per «tutte le funzioni attribuite ai giudici *singoli*». Con tale formula il Costituente intendeva affermare la centralità, nel sistema delle tutele giurisdizionali, della magistratura professionale, vale a dire il rapporto da regola ad eccezione tra giudice professionale e giudice laico, quest'ultimo da impiegarsi per controversie di minore importanza e, come tali, attribuite a giudici «singoli». Non si ignorano i problemi che, in passato ed anche di recente, sono stati sollevati in ordine all'impiego di magistrati onorari per l'esercizio di funzioni non monocratiche; nè si ignora che la Consulta, sia pure con una decisione non recentissima, si è espressa per la compatibilità con l'articolo 106 della Costituzione dell'applicazione di vice-pretori onorari ad uffici collegiali, fondando l'affermazione

sulla temporaneità dell'incarico. Tale argomento ha una consistente valenza anche nella prospettiva del presente disegno di legge, in aggiunta ad un criterio sostanzialistico, cui si ispirano le attuali scelte, prescindendosi dalla distinzione tra una giustizia «maggiore» (riservata alla magistratura togata) ed una giustizia «minore» (che potrebbe affidarsi ai giudici onorari); infatti, l'impiego di questa magistratura onoraria è, in buona sostanza, circoscritta all'esaurimento dell'arretrato e per un periodo limitato, perchè, viceversa, la compatibilità con l'articolo 106 susciterebbe non infondate perplessità. Comunque, in linea generale, si ritiene opportuno rimettere anche questi aspetti alla valutazione del Parlamento.

Al fine di assicurare sufficienti garanzie di professionalità e al tempo stesso di scongiurare il rischio di una stabilizzazione nei ruoli della Magistratura togata, che evada il dettato del primo comma dell'articolo 106 della Costituzione, è opportuno fissare per i nuovi magistrati onorari, reclutati per lo smaltimento dell'arretrato civile, un'età ragionevolmente elevata, e requisiti culturali e professionali del tutto adeguati. Il requisito generale dell'età (sessanta anni) trova un'eccezione per il solo caso dei docenti universitari, in quanto si è ritenuto di non escludere dalla possibilità di nomina la fascia di coloro che, avendo superato i quaranta anni, non siano impegnati nell'attività professionale forense.

Per altro verso, sia per garantire - a titolo di indennità - un trattamento dignitoso, sia per predisporre un sufficiente incentivo appare congruo stabilire un trattamento economico che, fatto salvo un limite minimo coincidente con l'attribuzione della cosiddetta indennità giudiziaria, risulti calcolato in ragione del numero di udienze tenute e di sentenze pronunciate o di liti conciliate.

2. - La destinazione del provvedimento al problema dello smaltimento dell'arretrato non deve far perdere di vista la ragione strutturale che ha consentito all'arretrato di stabilizzarsi in termini così elevati.

Il nostro Paese si colloca ai massimi livelli in Europa quanto a domanda di giustizia

e a numero di processi sopravvenuti. Ciò dipende da una serie di cause, collegate ad aspetti sociologici, allo stato alluvionale e confusionale della legislazione in taluni settori, al rapporto giudici - avvocati che appare essere il più alto d'Europa ed anche, in ultima analisi, ad una cultura che vede nella giurisdizione dello Stato l'unica istanza di garanzia.

Si deve dunque agire anche su tale aspetto del problema, non scoraggiando ovviamente la domanda di giustizia, ma creando, almeno per talune specifiche materie, metodi alternativi di soluzione delle controversie, che possano contribuire a deflazionare la giurisdizione togata e, al contempo, a dare risposte adeguate alla natura e al valore degli interessi in gioco, anche coinvolgendo le categorie interessate.

Nel nostro Paese non si è mai diffusa una vera cultura per l'affermazione di modelli processuali alternativi alla giurisdizione statale. Lo studio di metodi alternativi di risoluzione delle controversie è abbastanza trascurato non solo nella fase di formazione accademica del giurista, ma anche in quella di preparazione professionale per la persistenza di pregiudizi verso ciò che non è appannaggio della giustizia togata; e in genere è uno studio riservato ai comparatisti.

In tale sede possono così sintetizzarsi i vari aspetti.

Prima di tutto un'analisi comparatistica dei servizi concernenti l'amministrazione della giustizia rivela che il modello italiano, monoliticamente centrato sul giudice professionale, è piuttosto antiquato:

a) quanto alla competenza perchè si dà maggior rilievo ai beni immobili, sintomo della arretrata concezione della rilevanza (politico-sociale, oltre che economica) della proprietà degli immobili rispetto alla proprietà di valori mobiliari, cioè una classificazione assiologica che ormai rappresenta un relitto storico;

b) quanto alla nozione di «parte», ove emerge l'indifferenza rispetto alle dimensioni dell'uomo moderno (consumatore, risparmiatore, utente di servizi e di informazioni);

c) quanto alla titolarità dell'interesse che si fa valere in giudizio, perchè non si tiene adeguatamente conto delle aggregazioni dei soggetti, quasi che gli interessi possano essere soltanto individuali senza potersi mai aggregare, anche da un punto di vista processuale, in forma di interessi collettivi e diffusi.

Nonostante questa sfavorevole situazione generale, possono segnalarsi recenti esperienze volte a «deflazionare» il carico di lavoro del giudice onorario, offrendo risposte differenziate alla cosiddetta domanda di giustizia, cioè risposte adeguate al valore ed alla natura degli interessi volta per volta in gioco.

In questa direzione il Ministero della giustizia si impegna a lavorare.

3. - Il disegno di legge, che si propone, è composto di due capi. Il primo è dedicato al profilo del nuovo giudice onorario aggregato, il secondo reca le specifiche disposizioni ordinamentali per lo smaltimento dell'arretrato.

L'articolo 1 individua tra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dello Stato in pensione, gli avvocati e i docenti universitari le categorie ammesse alle funzioni onorarie, perchè in possesso delle necessarie attitudini professionali; il ruolo organico dei nuovi giudici onorari viene determinato in mille unità, ed entro tale limite sarà determinata, con decreto ministeriale, la pianta organica.

I requisiti per la nomina ed i titoli preferenziali (articolo 2) tracciano un profilo di giudice di comprovata esperienza professionale, degno di assumere, per indipendenza e prestigio acquisito, le delicate funzioni di magistrato onorario. Il procedimento di nomina (articolo 3) è ritagliato su quello in vigore per i giudici di pace, che ha già mostrato di funzionare in modo egregio nel rapporto tra istanza locale (consiglio giudiziario integrato) e Consiglio superiore della magistratura, cui la Costituzione (articolo 105) assegna la competenza esclusiva per le «assunzioni» dei magistrati.

La temporaneità dell'incarico onorario è disciplinata dall'articolo 3, che prevede una durata di due anni, rinnovabile una sola volta per eguale periodo (che, nel cumulo, coincide col termine per lo smaltimento del contenzioso pendente, di cui all'articolo 10, comma 1), ed ulteriormente rinnovabile una sola volta per massimo un anno a causa di eccezionali esigenze legate allo smaltimento del contenzioso pendente nell'ufficio in cui il giudice onorario è addetto; in ogni caso, il magistrato onorario cessa dalle funzioni al raggiungimento del settantaduesimo anno di età, così come a seguito dell'esaurimento del contenzioso pendente.

Mentre il sistema delle incompatibilità è largamente ispirato alla disciplina prevista per i giudici di pace (articolo 5), si è resa necessaria, stante l'estrazione professionale forense del nuovo magistrato onorario, una disposizione specifica sull'astensione (articolo 6), volta a salvaguardarne nel massimo grado l'imparzialità.

Su decadenza, dispensa e revoca (articolo 7) si è ritenuto di riconoscere una competenza «istruttoria» del consiglio giudiziario integrato; la previsione non pregiudica le specifiche prerogative del Consiglio superiore della magistratura, cui è riservata la deliberazione del provvedimento, che viene adottato con decreto ministeriale.

Quanto al trattamento economico, che ha natura indennitaria in coerenza col carattere onorario dell'ufficio, si è adottato un sistema misto: l'articolo 8 riconosce infatti ai nuovi magistrati onorari l'indennità giudiziaria, di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, quale emolumento fisso, cui vanno aggiunte le indennità di udienza, sentenza e verbale di conciliazione quale incentivo per una adeguata produttività.

L'ultima norma del Capo I, l'articolo 9, prevede la cancellazione dall'albo per gli avvocati, con applicazione dell'articolo 26 della legge professionale forense (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) in caso di nuova iscrizione dopo l'esaurimento dell'incarico giudiziario onorario.

4. - Il Capo II prevede anzitutto, all'articolo 10, la costituzione, presso ogni ufficio di pretura e di tribunale ordinario, di un *ufficio spoglio* per la catalogazione e l'inventario dei giudizi pendenti alla data del 2 maggio 1995, per i quali è rimasto applicabile il vecchio rito; l'ufficio spoglio deve elaborare un programma per la definizione di tali giudizi entro un quadriennio.

L'articolo 11 istituisce le *sezioni stralcio* nelle preture ed i tribunali ordinari, presso le quali, con provvedimento tabellare, saranno destinati i giudici onorari aggregati (commi 1, 2 e 3). Una specifica disposizione individua materie che, riservate alla cognizione del giudice professionale, risultano sottratte alle sezioni stralcio (comma 4),

L'articolo 12 prevede che, per le cause rimesse in decisione alla data del 2 maggio 1995, ciascuna parte può fare istanza per il tentativo di conciliazione, per il quale il presidente del collegio designerà uno dei giudici onorari aggregati addetti all'ufficio. In caso di esito positivo della conciliazione, si prevede la misura «premiale» dell'esonero dall'imposta di registro, limitatamente alle somme o ai beni oggetto del giudizio. Per chiare ragioni equitative, tale misura «premiale» è stata estesa a qualsiasi conciliazione, anche se relativa a cause pendenti in fase istruttoria alla data del 2 maggio 1995.

L'articolo 13, per favorire lo smaltimento del contenzioso pendente nei termini più rapidi, prevede che la sentenza pronunciata dalla sezione stralcio può non contenere l'esposizione dello svolgimento del processo.

L'articolo 14 prevede la soppressione delle sezioni stralcio, o a seguito dell'esaurimento del ruolo, o per il decorso del termine massimo di sei anni dalla data di entrata

in vigore della legge. Si è stabilito un termine superiore a quello previsto dall'articolo 10, comma 1, per comprendere sia l'eventualità che non si riesca a rispettare il programma di esaurimento quadriennale stabilito dall'ufficio spoglio, sia le operazioni di cancelleria e le altre consequenziali, successive all'esaurimento dell'arretrato.

L'articolo 15 prevede che, nell'anno 1996, potranno essere nominati non più di duecento giudici onorari aggregati, da destinarsi presso gli uffici più gravati, che saranno individuati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

L'ultimo articolo reca le necessarie disposizioni di copertura, illustrate in dettaglio nella allegata relazione tecnica.

5. - Il Governo, nel rimettere alle Camere il presente disegno di legge, è consapevole del fatto che altre soluzioni potrebbero essere prospettate, o potrebbero emergere da un dibattito sufficientemente ampio con protagonisti del settore, magistrati ed avvocati, i quali finiscono per essere i destinatari immediati delle misure proposte. È altresì consapevole della necessità, quando la riforma sarà a regime, di potenziare le sezioni stralcio con sufficiente personale amministrativo e con adeguate strutture; allo stato le dotazioni finanziarie del Ministero non consentono questo ulteriore impegno. Per queste ragioni, il Governo è aperto e disponibile ad ogni sollecitazione e ad ogni contributo - modificativo, propositivo o di rafforzamento delle dotazioni finanziarie per adeguate risposte anche sull'altro versante - che le Camere, nella loro sovranità, vorranno dare nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge indicato in epigrafe prevede la nomina di giudici onorari aggregati al fine di eliminare, in un arco temporale che dovrebbe concludersi entro il 1999, l'enorme carico pendente alla data del maggio 1995 in materia civile.

Per quantificare l'onere relativo, si è proceduto alla preliminare determinazione della consistenza di giudici onorari, previsti in numero di 200 unità per l'anno 1996 e di ulteriori 800 unità a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Ai fini del trattamento economico è prevista la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè di lire 100.000 per ogni giorno di udienza e di lire 150.000 per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Poichè si prevedono 12 udienze mensili e la definizione di 20 sentenze e verbali di conciliazioni, l'onere mensile risulta così determinato:

indennità mensile legge n. 27 del 1981	Lire	1.285.277
n. 12 udienze mensili x lire 100.000	»	1.200.000
n. 20 sentenze o verbali mensili x lire 150.000	»	3.000 000
		5.485.277
Totale mensile ...	Lire	5.485.277

Pertanto per l'anno 1996 considerata la presunta decorrenza del provvedimento fissato al 1° settembre c.a. l'onere è pari a:

200 unità x 5.485.000 x 4 mesi	Lire	4.388.000.000
--------------------------------	------	---------------

Per gli anni 1997-98-99 l'onere annuo è pari a:

1.000 unità x 5.485.000 x 10 mesi	Lire	54.850.000.000.
-----------------------------------	------	-----------------

A tali importi va aggiunto l'ammontare dei contributi da versare alla cassa previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori determinati nella misura minima in lire 2.492.000 annue:

anno 1996 n. 200 unità x 4/12 di lire 2.492.000	Lire	167.000.000
anno 1997 e successivi n. 1.000 unità x lire 2.492.000	»	2.492.000.000

Pertanto l'onere complessivo per l'anno 1996 resta determinato in lire 4.555 milioni, per gli anni 1997, 1998, 1999 in L. 57.342 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

(Nomina dei giudici onorari aggregati)

1. Per definire i procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995, possono essere nominati giudici onorari aggregati i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo, gli avvocati, i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, purchè non a tempo parziale, nel numero massimo di mille unità.

2. I giudici onorari aggregati esercitano la giurisdizione in materia civile presso gli uffici di pretura e di tribunale.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari aggregati.

Art. 2.

*(Requisiti per la nomina
e titoli di preferenza)*

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato è necessario:

a) essere cittadino italiano, avere l'esercizio dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, aver compiuto i sessanta anni se avvocato;

- b) essere iscritto nell'albo da almeno venticinque anni, se avvocato, ovvero essere docente universitario da almeno dieci anni;
- c) essere capace di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito, le funzioni giudiziarie;
- d) avere idoneità fisica e psichica.

2. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie anche onorarie, la votazione di laurea e quella conseguita all'esame di procuratore legale, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e patrocinante presso le giurisdizioni superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni e, per i docenti, i giudizi conseguiti nei concorsi universitari.

Art. 3.

(Procedimento per la nomina)

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. Le domande degli interessati, corredate dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina, degli ulteriori titoli e di una dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità nonché di una certificazione che attesti l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, sono presentate alla Corte d'appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato.

3. La domanda è trasmessa al consiglio giudiziario, che formula le sue motivate proposte di nomina indicando, se possibile, una terna di nomi scelti tra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

5. Per l'integrazione dei consigli giudiziari si applicano gli articoli 1, 2 e 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

Art. 4.

(Durata dell'ufficio)

1. Il giudice onorario aggregato dura in carica due anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo; per eccezionali esigenze connesse alla definizione delle cause pendenti nell'ufficio, può essere ulteriormente confermato per non più di un altro anno. L'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantaduesimo anno di età.

2. In ogni caso, il giudice onorario aggregato cessa dall'ufficio a seguito della definizione delle cause che risultavano pendenti alla data del 2 maggio 1995 presso la pretura o presso il tribunale ordinario ove presta la propria attività.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario aggregato:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità previsto per i magistrati professionali.

Art. 6.

(Astensione)

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti

dall'articolo 51 del codice di procedura civile, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

Art. 7.

(Decadenza, dispensa e revoca)

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente della Corte di appello può proporre al consiglio giudiziario integrato la dispensa, a domanda dell'interessato, o la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il consiglio giudiziario integrato a norma dell'articolo 3, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. I provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

(Indennità e trattamento previdenziale)

1. Ai giudici onorari aggregati è attribuita l'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. È altresì attribuita un'indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza e di lire centocinquantamila per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione.

2. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al versamento alla Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori dei contributi nella misura minima stabilita dal regolamento della Cassa.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo)

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo professionale di avvocato e procuratore legale, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.

2. Per la eventuale nuova iscrizione nell'albo si applica l'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE
DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE.
ISTITUZIONE DELLE SEZIONI
STRALCIO NELLE PRETURE
E NEI TRIBUNALI ORDINARI

Art. 10.

*(Ufficio spoglio per la ricognizione
dei procedimenti pendenti)*

1. Presso le preture ed i tribunali ordinari è costituito l'ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti alla data del 2 maggio 1995 e l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato, ed è composto, in rapporto alla dimensione dell'ufficio, da non meno di un magistrato ordinario, di un giudice onorario aggregato e di un funzionario di cancelleria, nominati dal presidente della Corte d'appello.

Art. 11.

*(Istituzione delle sezioni stralcio
e assegnazione delle cause pendenti)*

1. Presso le preture ed i tribunali ordinari sono istituite le sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili pendenti alla

data del 2 maggio 1995, presiedute da un magistrato del tribunale o della pretura.

2. La destinazione dei giudici onorari aggregati agli uffici di pretura o di tribunale e la costituzione delle sezioni stralcio sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente della sezione stralcio assegna le cause agli istruttori ed ai collegi, fissando per ognuna l'udienza di prosecuzione o di discussione; dell'udienza è data comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria.

4. Non possono essere assegnate alle sezioni stralcio le cause in materia di fallimento, di famiglia e stato delle persone, di lavoro e previdenza e quelle di competenza delle sezioni specializzate.

Art. 12.

*(Tentativo di conciliazione.
Esenzione fiscale)*

1. Nelle cause rimesse in decisione alla data del 2 maggio 1995, ciascuna parte può presentare istanza per il tentativo di conciliazione. L'istanza si propone al pretore dirigente o al presidente del collegio, e deve essere preventivamente notificata alle altre parti costituite.

2. Il presidente del collegio o il pretore dirigente delegano per il tentativo di conciliazione uno dei giudici onorari aggregati assegnati all'ufficio.

3. Il giudice onorario aggregato convoca le parti innanzi a sè, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per un'udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla data di deposito dell'istanza di cui al comma 1.

4. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la con-

troveria. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

5. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 2 maggio 1995, è esente dall'imposta di registro sino al limite di lire venti milioni, limitatamente alle somme o ai beni oggetto del giudizio.

Art.13.

(Redazione della sentenza)

1.- In deroga all'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice di procedura civile, la sentenza, pronunciata nei procedimenti pendenti alla data del 2 maggio 1995, può non contenere l'esposizione dello svolgimento del processo.

Art. 14.

(Soppressione delle sezioni stralcio)

1. Le sezioni stralcio sono soppresse con decreto del capo dell'ufficio giudiziario a seguito dell'esaurimento del ruolo o del decorso del termine massimo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di soppressione è comunicato al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 15.

(Nomina dei giudici onorari aggregati nell'anno 1996)

1. Nell'anno 1996 possono essere nominati giudici onorari aggregati in numero non superiore a duecento unità, da destinarsi negli uffici giudiziari che saranno indivi-

duati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 16.

(Norma di copertura)

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.555 milioni per l'anno 1996 e in lire 57.342 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 2085 e 2116 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, rispettivamente per lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e per lire 2.555 milioni per l'anno 1996 e lire 17.342 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

